



COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10778	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 5 in data: 15.04.2015	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1 - Dr.MARCO ROMEO PIPPERI	Presente			
2 - MAURIZIO DOTT. BENZONI	Presente			
3 - MICHELE ZAMBONI	Presente			
4 - DAVIDE GUINDANI	Presente			
5 - MARTA DOTT.SSA FALCO	Assente			
6 - LUCIANO GUARNERI	Presente			
7 - GIANMARCO GANDA	Assente			

Totale presenti **5**

Totale assenti **2**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa CONCETTA SICOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **IMU, TASI e TARI**.

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi da 707 a 727, che modificano la previgente disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

VISTO il comma 679 dell'unico articolo della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.17 del 21.05.2014 recante l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale definendone la base imponibile, i presupposti impositivi, le detrazioni, le assimilazioni e le esenzioni.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della legge 147/2013 il comune, nel determinare le aliquote TASI, deve rispettare il vincolo *"in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato il gettito ad aliquota base derivante dagli immobili accatastati nel gruppo D.

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno confermate per l'anno 2015 le aliquote IMU applicate nell'anno 2014 che di seguito si riportano:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,81 PER CENTO**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 0,4 PER CENTO**
- 3) **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014**
- 4) **FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,05 PER CENTO**
- 5) **AREE FABBRICABILI 0,81 PER CENTO**
- 6) **ALIQUOTA BANCHE (Quota riservata al Comune) 0,30 PER CENTO**
- 7) **TERRENI AGRICOLI 0,81 PER CENTO**

DETRAZIONE di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze(categorie A/1 - A/8 - A/9).

RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili.

RITENUTO, per quanto attiene le detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, di rimandare a quanto disciplinato con il Regolamento per la disciplina della IUC.

DATO ATTO che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli 5 nessun voto contrario su 5 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2015 le aliquote applicate nell'anno 2014 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,81 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 0,4 PER CENTO**
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014**
- **FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,05 PER CENTO**
- **AREE FABBRICABILI 0,81 PER CENTO**
- **ALIQUOTA BANCHE (Quota riservata al Comune) 0,30 PER CENTO**
- **TERRENI AGRICOLI 0,81 PER CENTO**

DETRAZIONE di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze(categorie A/1 - A/8 - A/9).

RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili.

Di dare atto che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015.

Di rinviare, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dall'imposta, a quanto dispone il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con precedente atto n. stessa seduta.

di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;**

di disporre che **nessun versamento** a titolo di IMU deve essere fatto dai contribuenti, qualora l'imposta dovuta per l'intera annualità è pari o inferiore ad € 3,00 (tre Euro)

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dr.MARCO ROMEO PIPPERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CONCETTA SICOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CONCETTA
SICOLO

Robecco d'Oglio, lì24.04.2015.....

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 24.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 -comma 3°-
del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d'Oglio, lì